

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale ordinario di BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N.R.G. omissis/2021 promossa da:

**MUTUATARI**

**ATTORI – OPPONENTI**

contro

**CESSIONARIA SPV S.r.l.**

**CONVENUTO – OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice-opponente: “IN VIA PRINCIPALE DI RITO E DI MERITO:

1) dato atto ed acclarato il difetto di titolarità, in capo alla **CESSIONARIA (omissis) SPV srl**, del diritto di credito di cui ai contratti 7.5.2003 e 26.4.2010 ed acclarato quindi il difetto di legittimazione ad agire in executivis, dichiararsi l’infondatezza e/o l’illegittimità della procedura esecutiva R.G.E. n. omissis/2020 con ogni conseguente statuizione, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Ufficio di Pubblicità Immobiliare).

2) senza recedere dalla superiore eccezione, dato atto ed acclarata l’insussistenza e/o infondatezza del credito di € 119.426,77 azionato in executivis dalla **CESSIONARIA SPV srl**, dichiarare che essa **CESSIONARIA SPV srl** non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opposenti, nei limiti e per le ragioni tutte di cui in atti, e, per l’effetto, disporsi la riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc in conseguenza dell’accertando minor credito, ovvero, nel caso in cui medio tempore il credito di € 119.426,77 azionato dalla **CESSIONARIA** nella procedura esecutiva R.G.E. n. omissis/2020 trovasse integrale soddisfazione in esito alla già disposta vendita di tutti i beni pignorati, condannare la **CESSIONARIA SPV srl** alla rifusione, in favore dei sig.ri **MUTUATARI**, della somma di € 41.048,15, quale differenza fra il credito di € 119.426,77 azionato in executivis e l’acclarando minor credito di € 78.378,62, ovvero di quello maggiore o minore che dovesse essere accertato in corso di causa. IN OGNI CASO: anticipazioni, rimborso forfettario e compenso professionale ampiamente rifiusi, anche della pregressa fase cautelare. In via istruttoria ...”.

Per parte convenuta-opposta: “l’Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, Voglia rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre iva e accessori di legge”.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, regolarmente notificato il 12/10/2021, **MUTUATARI** hanno convenuto in giudizio **CESSIONARIA SPV S.R.L.**, e per essa la sua mandataria (omissis), dopo avere ricevuto in data 05/12/2019 la notifica di un precetto per complessivi € 119.426,77 (doc. n. 1 allegato al fascicolo esecuzione NRGE omissis/2020). Il precetto è basato sul titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 07/05/2003 a rogito Notaio **OMISSIS** dell’originario importo di € 100.000,00 (doc. n. 1 fascicolo attori), nonché sul titolo esecutivo costituito dal successivo contratto di mutuo del 26/04/2010 a rogito Notaio (omissis) dell’originario importo di € 144.443,20 (doc. n. 2 fascicolo attori).

A seguito di pignoramento immobiliare, gli attori hanno presentato opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare NRGE omissis/2020.

Con la opposizione, gli attori lamentano:

- 1) la mancanza di legittimazione attiva di **CESSIONARIA SPV S.R.L.** e la conseguente nullità dell'atto di precetto notificato, per carenza di prova della cessione del credito;
- 2) con riferimento al contratto di mutuo fondiario del 07/05/2003 è stata dedotta la nullità della clausola inerente il tasso di interesse da applicare per indeterminatezza;
- 3) con riferimento al contratto di mutuo del 26/04/2010 è stata dedotta la nullità della clausola inerente l'applicazione del tasso di interesse di mora per superamento del tasso soglia di usura.

Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 12/09/2021 ha rigetto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare NRGE omissis/2020 (doc. n. 14 fascicolo convenuta).

Parte convenuta **CESSIONARIA SPV S.R.L.** si è tempestivamente costituita in data 22/03/2022 (prima udienza fissata per il 12/04/2022, differita d'ufficio al 14/04/2022), contestando tutte le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda avversa.

Con ordinanza del 15/04/2022 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria, all'udienza del 22/09/2022 le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione, dopo la decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, termini scaduti rispettivamente il 23/11/2022 e il 13/12/2022.

1 – Nel merito della causa va in primo luogo trattata la questione della legittimazione attiva di **CESSIONARIA SPV S.R.L.** a pretendere il pagamento del credito precettato a seguito della cessione di credito.

A riguardo il convenuto **CESSIONARIA SPV S.R.L.** ha prodotto documentazione probatoria sufficiente a dimostrare di essere l'attuale titolare del credito, quale cessionario del creditore originario. In particolare il convenuto ha prodotto: l'estratto dell'avviso di cessione del credito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. omissis del 05/01/2019 (doc. n. 5 fascicolo convenuto); un estratto del contratto di cessione del 28/12/2018 (doc. n. 7 fascicolo convenuto); la dichiarazione del cedente **CEDENTE S.p.A.** (originario titolare del credito) di cessione a **CESSIONARIA SPV S.R.L.** della linea di credito inerente i debitori OMISSIS e OMISSIS (doc. n. 9 fascicolo convenuto) e l'elenco dei crediti ceduti (doc. n. 8 fascicolo convenuto).

Tutta la documentazione prodotta è convergente nel senso della legittimazione attiva all'esecuzione di **CESSIONARIA SPV S.R.L.**

Infatti l'estratto del contratto di cessione del 28/12/2018 (doc. n. 7 fascicolo convenuto) prova che fra **CEDENTE S.p.A.** e **CESSIONARIA SPV S.R.L.** è intervenuta una cessione di crediti.

Inoltre nell'estratto dell'avviso di cessione di credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. n. 5 fascicolo convenuto) si legge che **CESSIONARIA SPV S.R.L.** "...ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. omissis/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto".

A riguardo il mutuo ipotecario del 07/05/2003 a rogito Notaio Dott. Omissis (rep. n. omissis e racc. omissis), azionato in via esecutiva (doc. n. 1 fascicolo attori), rientra certamente nei parametri dei crediti ceduti, essendo finanziamento ipotecario, essendo stato stipulato fra il 1960 ed il 2018 ed essendo classificato a sofferenza, posto che la relativa rata di ammortamento non è più stata pagata dai debitori

dal 31/01/2016, come risulta dalla perizia econometrica da essi prodotta (pag. 3 – doc. n. 11 fascicolo attori).

Anche il mutuo del 26/04/2010 a rogito Notaio Dott. omissis (rep. n. omissis e racc. omissis), azionato in via esecutiva (doc. n. 2 fascicolo attori), rientra certamente nei parametri dei crediti ceduti, essendo finanziamento ipotecario, essendo stato stipulato fra il 1960 ed il 2018 ed essendo classificato a sofferenza, posto che la relativa rata di ammortamento non è più stata pagata dai debitori dal 31/01/2016, come risulta dalla perizia econometrica da essi prodotta (pag. 5 – doc. n. 11 fascicolo attori).

Quanto alla dichiarazione di cessione di credito del **CEDENTE S.p.A.** (doc. n. 9 fascicolo convenuto), essa reca espressamente quale oggetto il nominativo “**MUTUATARI**” e gli attori non hanno allegato di essere titolari di ulteriori rapporti debitori con **CEDENTE S.p.A.**, circostanza che potrebbe ingenerare dubbi o incertezze sull’identificazione dei debiti ceduti, cosicché detta dichiarazione appare fortemente significativa.

Infine nell’elenco dei crediti ceduti (doc n. 8 fascicolo convenuto) si ritrova, alla pag. 210 – righe 18 e 19, il credito nei confronti di **MUTUATARI**: la linea di credito riferita a **MUTUATARI** riporta il numero identificativo NDG omissis, che è identico a quello riportato nella dichiarazione della banca cedente (doc. n. 9 fascicolo attore).

Gli elementi sopra riportati, unitariamente considerati e valutati, unitamente alla disponibilità in capo alla convenuta dei titoli esecutivi, appaiono ampiamente idonei a provare che la posizione specifica di **MUTUATARI**, inerente i contratti di mutuo ipotecario del 07/05/2003 e del 26/04/2010 (entrambi a rogito Notaio Dott. omissis, azionati in via esecutiva) è stata ceduta a **CESSIONARIA SPV S.R.L.** che è quindi l’attuale titolare del credito.

2 – Quanto alla contestazione attorea inerente la nullità della clausola di applicazione del tasso di interesse del contratto di mutuo fondiario del 07/05/2003 per indeterminatezza, gli attori lamentano che l’art. 3 lett. A) del contratto di mutuo violi il disposto dell’art. 1346 c.c., perché il calcolo del tasso di interesse applicabile è indeterminabile, essendo individuato sulla scorta di criteri alternativi (IRS, EURIBOR, LIBOR).

L’art. 3 lett. A del contratto di mutuo del 07/05/2003 così statuisce:

“Il mutuo è regolato dalle condizioni economiche di seguito riportate: a) da oggi fino alla fine del trimestre solare successivo a quello corrente, nella misura fissa del 3% (tre per cento). Alla scadenza del periodo iniziale a tasso fisso, la parte mutuataria potrà chiedere il prolungamento del regolamento a tasso fisso – sino al termine del 3° anno successivo. Il tasso fisso verrà così rideterminato: - IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) 2 anni pubblicato su “Il sole 24 ore”, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine del mese solare precedente la data di decorrenza del periodo a tasso fisso, aumentato dello spread di punti 1,50. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla parte mutuataria mediante invio di specifica comunicazione scritta (raccomandata A.R) da far pervenire alla dipendenza della Banca presso la quale è in essere il rapporto di mutuo entro e non oltre il giorno 10 del mese di scadenza del periodo iniziale a tasso fisso. Qualora la Parte mutuataria non esercitasse la facoltà sopra riconosciuta, nonché, in ogni caso, per il periodo successivo e fino alla scadenza del contratto, il tasso del presente mutuo sarà così determinato: tasso in misura variabile pari a punti 1,75 in più dell’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare di ogni anno e come rilevato sulla stampa specializzata. In caso di aumento o di diminuzione del parametro di indicizzazione applicato, il tasso di interesse verrà applicato nella misura delle intervenute variazioni a decorrere dall’ 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo al giorno della suddetta quotazione, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare. Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale parametro di indicizzo, il LIBOR 3 mesi, riferito all’EURO, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare, come rilevato sulla stampa specializzata, maggiorato dello spread di cui sopra. In caso di aumento o diminuzione di quest’ultimo parametro di riferimento, il tasso di interesse verrà modificato

nella misura delle intervenute variazioni a decorrere dall' 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo alla predetta variazione, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare” (doc. n. 1 fascicolo attori). Secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 c.c.) può legittimamente avvenire anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, tali da escludere ogni margine di discrezionalità.

Infatti “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa ... contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018). E ancora: “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da *IlSole24ore*", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici)” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022).

Nel caso di specie il contratto prevede:

A) un tasso fisso nominale annuo del 3%, da applicarsi dal giorno della stipula fino alla fine del trimestre solare successivo;

B) alla scadenza del periodo iniziale a tasso fisso, è concessa alla parte mutuataria la facoltà (esercitabile secondo le modalità previste in contratto) di chiedere il prolungamento del tasso fisso sino al termine del 3° anno successivo. In tal caso, il tasso fisso viene calcolato aggiungendo uno spread di 1,50 punti all'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) 2 anni pubblicato su “Il sole 24 ore”, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine del mese solare precedente la data di decorrenza del periodo a tasso fisso;

C) in caso di mancato esercizio della facoltà sopra descritta e, comunque, per il periodo successivo e fino alla scadenza del contratto, il tasso del mutuo viene determinato in misura variabile, aggiungendo uno spread di 1,75 in più dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare di ogni anno e come rilevato sulla stampa specializzata. In caso di variazione del parametro di indicizzazione applicato, il nuovo tasso di interesse viene applicato a decorrere dall' 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo al giorno della quotazione, e rimane in vigore per la durata di ogni trimestre solare. In assenza di rilevazione dell'Euribor, con le stesse modalità di cui sopra è previsto, quale parametro di indicizzazione, l'utilizzo del LIBOR 3 mesi, riferito all'EURO.

L'entità del tasso di interesse da applicare a ciascuna rata è quindi specificamente ed univocamente determinata nelle diverse ipotesi sopra richiamante con le lettere da A, B e C, essendo il riferimento ai diversi criteri IRS, EURIBOR e LIBOR applicabile in via univoca e alternativa solo al verificarsi delle condizioni indicate nelle singole clausole.

A riguardo quanto lamentato dagli attori a pag. 15 della comparsa conclusionale in merito alla indeterminatezza del rinvio allo spread (di 1,5 punti in più dell'IRS oppure di 1,75 punti in più dell'Euribor) per il caso di applicazione del LIBOR 3 mesi riferito all'EURO, è infondato.

Infatti il contesto in cui è inserita la dicitura “Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale parametro di indicizzo, il LIBOR 3 mesi” subito dopo avere

trattato del tasso EURIBOR consente, secondo una interpretazione letterale e grammaticale dei periodi e secondo la logica, di riferire, la locuzione “di tale tasso” al tasso EURIBOR e quindi di ritenere il rimando allo “spread di cui sopra” come un rinvio allo spread dell’EURIBOR, pari a 1,75 punti in più.

Con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna ambiguità interpretativa.

In conclusione la clausola di applicazione del tasso di interesse del contratto di mutuo fondiario del 07/05/2003 (art. 3) non è indeterminata, bensì determinata per relationem e perfettamente valida, cosicché la contestazione degli attori è infondata e va respinta.

3 – Quanto alla contestazione attorea inerente la nullità della clausola di applicazione del tasso di interesse di mora del contratto di mutuo del 26/04/2010 per superamento del tasso soglia di usura, gli attori allegano che dall’art. 3 lett. A) e B) del contratto si evince: a) che il tasso di interesse applicato sul capitale mutuato è pari a 2,00 punti in più dell’Euribor 1 m (valore all’epoca della sottoscrizione del contratto di 0,414 %, con conseguente tasso pari al 2,414% su base annua, variabile con aggiornamento trimestrale); b) che il tasso di mora è pari a 2,00 punti in più del tasso come sopra applicato; e c) che l’indicatore sintetico di costo (ISC) è pari al 3,637% (doc. n. 2 fascicolo attori). Pertanto gli attori lamentano che il tasso di mora convenuto in contratto sia superiore al tasso soglia, secondo il seguente calcolo “ISC 3,637% + 2% MAGGIORAZIONE MORA = 5,637%” (pag. 10 atto di citazione), tenendo conto che il tasso soglia di usura al momento della stipulazione del contratto (II trim. 2010) era del 3,945%.

A riguardo va osservato che gli attori, sommando la percentuale dell’indicatore sintetico di costo (comprensivo delle spese e commissioni) a quella del tasso di mora, presuppongono che la base di calcolo per la determinazione degli interessi di mora sia la stessa di quella degli interessi corrispettivi.

Tuttavia detto modus procedendi è errato perché “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).

Infatti il tasso degli interessi corrispettivi si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, mentre il tasso di mora si applica soltanto sulla rata – comprensiva di quota di capitale e interessi – scaduta e non pagata. In altre parole le basi di calcolo non sono omogenee, posto che gli interessi corrispettivi e quelli di mora si calcolano su basi e su orizzonti temporali diversi corrispondenti alla durata del piano di ammortamento nel primo caso (dato fisso e predeterminato) e al protrarsi dell’inadempimento nel secondo (dato ipotetico e variabile). Ne consegue che non ha alcuna logica sommare spese o commissioni (ricomprese nell’ISC), la cui incidenza sul mutuo viene valutata su base annua e sull’intero capitale residuo, al tasso moratorio, calcolato, invece, sulla singola rata scaduta e non pagata per il periodo di ritardo del pagamento.

Pertanto la contestazione attorea inerente il superamento del tasso soglia di usura non è meritevole di accoglimento.

4 – Ad abundantiam, anche sotto altro profilo, quanto alla determinazione del tasso degli interessi di mora va osservato che, qualora il contratto, come nel caso di specie, preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati (in tal senso Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).

Per la determinazione del tasso soglia di usura va richiamata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 26286 del 17/10/2019, secondo la quale: “nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa

antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto”).

Dalla motivazione della richiamata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 26286 del 17/10/2019 si desume inoltre la seguente condivisibile argomentazione: “oltretutto, il principale argomento speso dall’opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell’usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d’ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (CMS), anch’essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della Banca d’Italia. Nondimeno, recentemente le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacché la Banca d’Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4”.

Pertanto, secondo i principi di diritto sopra richiamati, nella valutazione sull’usura dei tassi moratori, per ricavare il tasso soglia di usura corretto, il TEGM deve essere maggiorato di 2,1 punti percentuali e poi aumentato della metà.

Applicando detti principi al caso oggetto di decisione, va considerato che al momento della conclusione del contratto di mutuo (II trimestre 2010) il TEGM per operazioni similari era pari al 2,63%, e quindi la soglia di usura a cui confrontare gli interessi di mora era pari al 7,09% (2,63% TEGM relativo al II trimestre 2010 + 2,1 punti, somma aumentata della metà).

Ne consegue che, anche sotto il profilo del superamento del tasso soglia di usura secondo la (non condivisibile) base di calcolo adottata dagli attori (“ISC 3,637% + 2% MAGGIORAZIONE MORA = 5,637%”), la contestazione attorea è infondata.

5 – La consulenza tecnica contabile richiesta dagli attori è stata ritenuta superflua alla luce della infondatezza delle contestazioni mosse alla validità dei due contratti di mutuo, e pertanto essa non è stata ammessa.

In conclusione la opposizione all'esecuzione promossa dagli attori non è meritevole di accoglimento.

6 – Le spese e competenze di causa di parte convenuta **CESSIONARIA SPV S.R.L.**, seguono la soccombenza degli attori **MUTUATARI**, in solido fra loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, in assenza di nota spese, secondo l'attività effettivamente svolta, in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia di € 119.426,77). Si liquidano quindi: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria (caratterizzata dal solo deposito delle memorie istruttorie ex art. 186, 6° comma c.p.c. nel numero di due) ed € 4.253,00 per la fase decisoria, e pertanto complessivi € 11.268,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando;

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

1 – rigetta tutte le domande proposte dagli attori **MUTUATARI**;

2 – condanna gli attori **MUTUATARI**, in solido fra loro, al pagamento a favore di parte convenuta **CESSIONARIA SPV S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa, liquidate in complessivi € 11.268,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Bergamo, 30/12/2022

Il Giudice  
D.ssa Maria Magri

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***